



Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione Media e Minori

Risoluzione n.3/15 del 24 marzo 2015
“Tg3” in onda su Raitre il 13 gennaio 2015

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, nella sua riunione del 24 marzo 2015:

VISTI gli atti del procedimento prot. n.8/15, relativo al “Tg3”, trasmesso su Raitre il giorno 13 gennaio 2015 a partire dalle ore 19.00, con particolare riferimento ad un servizio in cui era proposto il video di un bambino di circa 10 anni, di cui è ben visibile il volto che, istigato dal padre jihadista, punta una pistola alla nuca e uccide a sangue freddo due ostaggi kazaki inginocchiati; successivamente, il bambino viene mostrato mentre è elogiato per l’azione compiuta. Le immagini proposte, di straordinaria drammaticità e crudeltà, atteso l’inusitato livello di barbarie e di disprezzo per la vita umana, trasmettono al telespettatore una sensazione di profondo disagio, anche alla luce del contrasto fra la giovane età del protagonista e la disinvoltura con la quale lo stesso, in modo apparentemente inconsapevole, provoca la morte di due uomini, quasi a suggerire la normalità di tale comportamento;

VISTE le valutazioni e la proposta della Sezione istruttoria n.3, assegnataria del caso;

ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta da Rai lo scorso 24 febbraio 2015, in cui si rileva che il Comitato non è competente nell’accertare e sanzionare violazioni di norme relative alla privacy, di esclusiva competenza del Garante per la protezione dei dati personali;

che nel caso di specie si tratta di una situazione di straordinario valore sociale e informativo, per cui la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti sono necessarie;

che il video è stato diffuso da Rai nell’interesse dei minori soldati jihadisti al fine di denunciare i soprusi e le sopraffazioni cui quei medesimi minori devono sottostare anche da parte di un genitore;

CONSIDERATE le sequenze particolarmente crude e brutali, suscettibili di creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore e nelle quali l’apparente normalità del comportamento del killer-bambino è accentuato dalla circostanza che il suo volto non risulta oscurato e tale da garantire l’anonimato;

CONSIDERATO che la violazione dell’obbligo di anonimato, previsto all’art.1.2, lett.a) risulta violato e il Comitato dispone della piena competenza ad accertare e sanzionare tale fattispecie, ai sensi dell’art.6.2 del Codice, a nulla rilevando gli eventuali profili inerenti l’intervento del Garante;

che nel caso di specie l’elevato valore informativo del fatto deve tradursi in una rappresentazione dell’accaduto adeguata e tale da conformarsi alla necessità di proteggere e tutelare il minore, come sancito all’art.2.3 del Codice;

che non si evidenzia alcun obiettivo di protezione dei minori soldati jihadisti nella trasmissione del video all’interno del servizio giornalistico;

RITIENE che la trasmissione in oggetto abbia violato gli artt.1.2 e 2.3 del Codice;

RICHIEDE pertanto a codesta Emittente, ai sensi dell’art.35, c.4, T.U., di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto e di fornire a questo Comitato un cortese cenno di riscontro.

Roma, 20 aprile 2015

Il Presidente
Maurizio Mensi